



Statuto della Corporazione dei comuni di Bondo, Castasegna e Soglio

# **AZIENDA FORESTALE**

## **LAVORI PUBBLICI**

### **SOTTOPOTRRA**

**Approvato dai comuni di Sottoporta: il 4/12/2004**

**Approvato dal Governo del Cantone dei Grigioni: il 18/01/05**

**Cambiamenti approvati dai comuni di Sottoporta: dicembre 2006**

---

<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Nome e sede	4
Art. 2 Scopo	4
Art. 3 Costituzione	4
Art. 4 Durata	4
Art. 5 Uscita e conseguenze	4
Art. 6 Scioglimento	4
<b>II. ORGANIZZAZIONE E COMPITI.....</b>	<b>5</b>
Art. 7 Organi	5
<b>A. Assemblee comunali.....</b>	<b>5</b>
Art. 10 Compiti e competenze	5
<b>B. Assemblea dei delegati.....</b>	<b>5</b>
Art. 11 Costituzione	5
Art. 12 Compiti e competenze	6
Art. 13 Sedute e decisioni	6
<b>C. Consiglio della Corporazione .....</b>	<b>6</b>
Art. 14 Costituzione	6
Art. 15 Compiti e competenze	6
Art. 16 Sedute e decisioni	7
Art. 17 Diritto di firma	7
<b>D. Ufficio di controllo.....</b>	<b>7</b>
Art. 18 Composizione	7
<b>E. Il forestale (sottoispettore forestale).....</b>	<b>7</b>
Art. 19 Compiti e competenze	7
<b>III. AZIENDA FORESTALE E LAVORI PUBBLICI.....</b>	<b>8</b>
Art. 20 Compiti	8
Art. 21 Quota di partecipazione	8
Art. 22 Principio	8
Art. 23 Mezzi finanziari	8
Art. 24 Ripartizione utili e perdite	8
Art. 25 Magazzini comunali	9
<b>IV. ELIMINAZIONE ACQUE DI RIFIUTO.....</b>	<b>9</b>
Art. 26 Impianti collettivi e impianti propri	9
Art. 27 Diritti e obblighi dei Comuni contraenti	9
Art. 28 Diritti e obblighi della Corporazione	9
Art. 29 Costi d'esercizio	10
Art. 30 Costi per modifiche o rinnovamenti	10
Art. 31 Altri costi	10
<b>V. FINANZIAMENTO E CONTEGGI.....</b>	<b>10</b>
Art. 32 Investimenti	10
Art. 33 Amministrazione contabile	11
<b>VI. DIRITTI DEI COMUNI.....</b>	<b>11</b>

---

Art. 34	Diritto di iniziativa	11
Art. 35	Diritto di referendum	11
<b>VII.</b>	<b>RIMEDI LEGALI</b> .....	<b>11</b>
Art. 36	Diritto di ricorso	11
Art. 37	Ricorso amministrativo	11
<b>VIII.</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE</b> .....	<b>12</b>
Art. 38	Entrata in vigore nuova Corporazione e scioglimento CEAR	12
Art. 39	Responsabilità	12
Art. 40	Revisione degli statuti	12
Art. 41	Ordinanza	12
<b>IX.</b>	<b>APPROVAZIONE</b> .....	<b>13</b>

**Documenti allegati allo statuto:**

- Ordinanza della Corporazione dei comuni di Bondo, Castasegna e Soglio per la conduzione dell'azienda forestale e lavori pubblici di Sottoporta.
- Piano no.437.23-197 scala 1:2000 / 10.2004 degli impianti collettivi per l'eliminazione delle acque di rifiuto.
- Convenzione tra Comunità Montana della Valchiavenna e CEAR - Corporazione per l'evacuazione delle acque di rifiuto della Bregaglia per collettamento e depurazione acque reflue Val Bregaglia Svizzera.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Nome e sede

I comuni di Bondo, Castasegna e Soglio si costituiscono sotto il nome

**"Azienda forestale e lavori pubblici Sottoporta"**

in seguito nominata **Corporazione**

in una corporazione di diritto pubblico ai sensi degli art. 53 e segg. della legge sui comuni del cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974.

La Corporazione ha la sua sede legale a Bondo.

### Art. 2 Scopo

Gestione forestale e lavori pubblici dei comuni membri.

Raccolta e depurazione delle acque di rifiuto dei comuni membri, mediante la costruzione e la gestione di impianti propri e mediante la partecipazione a imprese analoghe all'estero.

### Art. 3 Costituzione

La costituzione della Corporazione avviene mediante l'accettazione dello statuto da parte dei comuni fondatori e con la relativa approvazione del Governo del cantone dei Grigioni.

Per la parte forestale dell'azienda fa stato l'art. 39 paragrafo 5 dell'ordinanza di esecuzione della legge forestale cantonale.

### Art. 4 Durata

La Corporazione viene fondata per un tempo illimitato.

### Art. 5 Uscita e conseguenze

Azienda forestale e lavori pubblici:

Ogni comune può ritirarsi dalla Corporazione per il 31 dicembre con almeno 12 mesi di preavviso. La decisione va comunicata per iscritto al presidente della Corporazione.

In caso di ritiro di un comune dalla Corporazione, questo verrà risarcito sulla base dell'inventario in modo proporzionale a quanto messo a disposizione al momento della fondazione.

Eliminazione delle acque di rifiuto Sottoporta:

L'uscita di un comune membro dalla Corporazione è possibile al più presto decorsi venticinque anni dalla messa in esercizio degli impianti corporativi, con un preavviso di due anni per la fine di un anno contabile.

Il comune che si ritira non ha alcun diritto nè sul patrimonio della corporazione nè può chiedere la restituzione delle prestazioni da lui effettuate.

### Art. 6 Scioglimento

Lo scioglimento della Corporazione può essere deciso solamente dall'unanimità dei comuni membri della corporazione.

Parte integrante di una simile decisione è la liquidazione del patrimonio della Corporazione.

La ripartizione fra i comuni, sia degli attivi sia dei passivi, avverrà secondo la chiave che determina la partecipazione alle spese d'esercizio.

## **II. ORGANIZZAZIONE E COMPITI**

### **Art. 7 Organi**

Gli organi della Corporazione sono:

- a) Le assemblee comunali di ciascun comune
- b) L'assemblea dei delegati dei comuni
- c) Il consiglio della Corporazione
- d) La commissione di revisione
- e) Il forestale (sottoispettore forestale)

### **Art. 8 Motivi d'esclusione**

Parenti in primo o secondo grado non possono appartenere contemporaneamente al consiglio della Corporazione.

### **Art. 9 Ricusa**

I membri degli organi della Corporazione devono ricusarsi se personalmente o quali membri di una persona giuridica di diritto privato hanno un interesse personale immediato alla decisione in discussione, o se loro parenti di primo o secondo grado hanno un tale interesse (p.es. delibera di lavori, nomina o licenziamento di impiegati, ecc.).

## **A. Assemblee comunali**

### **Art. 10 Compiti e competenze**

Alle assemblee comunali spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) adesione e uscita dalla Corporazione
- b) approvazione e modifica dello statuto e dell'ordinanza della Corporazione
- c) nomina del membro del consiglio della Corporazione e di due delegati comunali per un periodo di 4 anni, rieleggibili
- d) nomina di un revisore o delega a un revisore comunale in carica
- e) approvazione di nuovi investimenti eccezionali che superano le competenze dell'assemblea dei delegati
- f) convocazione di assemblee comunali per la delibera di crediti eccezionali entro 15 giorni dalla richiesta della Corporazione
- g) approvazione del rendiconto e presentazione del rapporto annuale e del preventivo

## **B. Assemblea dei delegati**

### **Art. 11 Costituzione**

L'assemblea dei delegati è composta dal consiglio della Corporazione e dai delegati comunali.

L'assemblea dei delegati viene condotta dal presidente della Corporazione; in caso di assenza esso è rappresentato dal vicepresidente.

#### **Art. 12 Compiti e competenze**

All'assemblea dei delegati spettano i seguenti compiti e le seguenti competenze:

- a) proposta di modifica dei presenti statuti alle assemblee comunali dei comuni della Corporazione
- b) la nomina e il licenziamento del forestale, degli operai e dell'apprendista
- c) l'approvazione del mansionario del forestale
- d) definizione delle strutture di organizzazione e del piano dei posti di lavoro della Corporazione
- e) emanazione di regolamenti e direttive per l'azienda
- f) approvazione del preventivo, del rendiconto e del rapporto annuale da sottoporre alle assemblee comunali
- g) decisione riguardo a investimenti eccezionali fino a CHF 50'000 all'anno
- k) ruolo di commissione di conciliazione e di ricorso in caso di divergenze all'interno della Corporazione

#### **Art. 13 Sedute e decisioni**

L'assemblea dei delegati viene convocata almeno due volte all'anno, con 10 giorni di preavviso, per la presentazione del preventivo e del rendiconto. Il presidente è tenuto a redigere l'ordine del giorno.

L'ingegnere forestale regionale può essere invitato a partecipare all'assemblea con voto consultivo.

Il forestale, di regola, partecipa all'assemblea con voto consultivo.

Le decisioni e le nomine avvengono tramite maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, decide il presidente.

Una decisione è valida qualora sono presenti almeno due rappresentanti per comune.

L'attuario redige un verbale di ogni seduta dell'assemblea dei delegati il quale verrà firmato dall'attuario e dal presidente. Una copia del verbale viene inviata ai membri dell'assemblea dei delegati della Corporazione e al consiglio comunale di ciascun comune.

### **C. Consiglio della Corporazione**

#### **Art. 14 Costituzione**

Il consiglio della Corporazione è costituito di 3 membri, uno per comune e si costituisce da sè (presidente, vicepresidente, attuario). In loro assenza subentra uno dei delegati comunali.

#### **Art. 15 Compiti e competenze**

Al consiglio della Corporazione spetta la gestione della Corporazione. A esso spettano in modo particolare i seguenti compiti:

- a) Applicazione del diritto superiore, dei regolamenti e direttive, e delle decisioni dell'assemblea dei delegati e delle assemblee comunali.
- b) Approvazione del mansionario per i collaboratori dell'azienda.

- c) Preparazione degli argomenti a mano dell'assemblea dei delegati, in modo particolare del preventivo, del rendiconto annuale, dei progetti e investimenti per l'azienda.
- d) Può decidere su spese non contenute nel preventivo fino a un importo totale di CHF 10'000 all'anno e per spese ripetibili che non superino l'importo complessivo di CHF 5'000. Fanno eccezione a questa regola le spese per riparazioni urgenti in caso di danni, se il buon funzionamento dell'azienda lo richiede. Tali spese straordinarie sono da motivare e da comunicare in modo tempestivo ai comuni.
- e) La rappresentanza della Corporazione verso l'esterno, verso le autorità, tribunali o terzi.
- f) L'inoltro di domande di sussidiamento e/o di crediti d'investimento.
- g) La delibera dei lavori se il credito è stato approvato dall'organo competente.
- h) La sorveglianza, i conteggi ed i collaudi dei lavori.

#### **Art. 16 Sedute e decisioni**

Il consiglio della Corporazione è convocato in seduta dal presidente o dal suo sostituto ogniqualvolta ne esiste la necessità.

Il consiglio della Corporazione è competente a decidere se è al completo. Il voto è obbligatorio.

Viene steso il verbale di ogni seduta che, una volta approvato, viene recapitato in modo tempestivo ai membri dell'assemblea dei delegati della Corporazione e al consiglio comunale di ciascun comune. In casi particolari o se il tema discusso risulta di carattere personale i verbali sono confidenziali e non vengono inviati agli altri organi.

L'ingegnere forestale regionale e il forestale possono essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio della Corporazione, con voto consultivo.

#### **Art. 17 Diritto di firma**

Il diritto di firma legale per la Corporazione spetta al presidente, in modo collettivo, con un membro del consiglio della Corporazione o con il forestale.

### **D. Ufficio di controllo**

#### **Art. 18 Composizione**

L'ufficio di controllo è composto da tre membri (revisori); uno per ogni comune. L'ufficio esamina e rivede l'amministrazione, i conti e la conduzione dell'azienda, il lavoro del consiglio e di eventuali commissioni. Può esercitare le sue funzioni in ogni momento e senza preavviso, con diritto di vedere ogni atto. Compila annualmente una relazione scritta a mano delle assemblee comunali.

### **E. Il forestale (sottoispettore forestale)**

#### **Art. 19 Compiti e competenze**

La direzione operativa dell'azienda forestale e lavori pubblici spetta al forestale. Egli sottostà direttamente al presidente della Corporazione.

I suoi compiti e le sue competenze sono definiti nel mansionario che è parte integrante del contratto di lavoro. Il contratto di lavoro necessita dell'approvazione dell'Ufficio forestale dei Grigioni (art. 8 par. 2 DALCfo) (disposizioni di attuazione della legge

forestale cantonale concernenti il rapporto di servizio per i sottoispettori forestali dei Grigioni del 27.11.1995).

### III. AZIENDA FORESTALE E LAVORI PUBBLICI

#### Art. 20 **Compiti**

La cura del bosco deve avvenire in modo efficiente e economico tenendo conto della particolare funzione di protezione dei boschi nella regione Sottoporta.

La coltivazione del bosco si basa in generale sul diritto superiore e sul regolamento forestale dei singoli comuni della Corporazione.

I lavori pubblici e forestali vanno eseguiti tenor programma annuale della Corporazione, tenendo conto delle esigenze e priorità dei singoli comuni.

Ogni comune è tenuto a fornire alla Corporazione, entro il 31 ottobre, un elenco dettagliato dei lavori comunali da farsi l'anno successivo.

#### Art. 21 **Quota di partecipazione**

La quota di partecipazione viene definita secondo le percentuali d'impiego dei singoli comuni precedente alla fondazione della Corporazione.

Bondo 180% (quota aziendale corrispondente a 48%)

Castasegna 100% (quota aziendale corrispondente a 26%)

Soglio 100% (quota aziendale corrispondente a 26%)

Ogni singolo comune si impegna a stipulare un elenco dei lavori da svolgere durante l'anno, corrispondente alla quota di partecipazione aziendale.

#### Art. 22 **Principio**

L'azienda sottostà al principio dell'autosufficienza economica.

#### Art. 23 **Mezzi finanziari**

L'azienda si finanzia con:

- a) Ricavi da lavori per i tre comuni membri
- b) Ricavi da lavori per terzi
- c) Ricavi da attività imprenditoriali dell'azienda
- d) Contributi del Cantone e della Confederazione
- e) Contributi dei comuni membri

#### Art. 24 **Ripartizione utili e perdite**

Alla fine dell'anno d'esercizio i conti dell'azienda devono essere pareggiati.

Utili e perdite vengono ripartiti e vengono contabilizzati su un conto d'impegno o d'anticipo tenor le norme vigenti per i comuni sulla base della seguente chiave di ripartizione:

Bondo 48%

Castasegna 26%

Soglio 26%

**Art. 25 Magazzini comunali**

I magazzini comunali dei comuni rimangono di proprietà di ciascun comune. L'utilizzo e la rispettiva manutenzione ordinaria avviene da parte della Corporazione. La Corporazione corrisponde ai singoli comuni una pigione per l'utilizzo dei rispettivi magazzini.

**IV. ELIMINAZIONE ACQUE DI RIFIUTO****Art. 26 Impianti collettivi e impianti propri dei singoli comuni**

Sono considerati impianti collettivi unicamente quelli così definiti nello schema preposto, piano no.437.23-197 scala 1:2000 / 10.2004. Tale schema è parte integrante di questo statuto. Dopo la messa in servizio anche gli sfioratori costruiti dai comuni e i collegamenti fino al collettore principale fanno parte degli impianti collettivi.

Gli impianti collettivi sono di proprietà della Corporazione. Essi sono stati eseguiti collettivamente sulla base dei progetti approvati dai comuni e dall'ufficio cantonale per la protezione dell'ambiente. Gli impianti che non figurano nello schema preposto sono di proprietà dei singoli Comuni.

**Art. 27 Diritti e obblighi dei Comuni contraenti**

Si impegnano a mantenere sempre in funzione gli impianti propri e ad accogliere tutte le acque di rifiuto provenienti dagli edifici sul loro territorio.

Si impegnano a far rispettare le risoluzioni e le prescrizioni in riguardo allo smaltimento delle acque di rifiuto che non siano di competenza della Corporazione.

L'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti nei comuni contraenti devono essere eseguiti in debito modo. Fanno stato a questo proposito le relative prescrizioni della Confederazione e del Cantone.

Le acque di rifiuto sono da evacuare con il sistema di deflusso (Schwemmsystem).

Impianti di depurazione singoli per acque provenienti da economie domestiche devono essere messi fuori uso prima dell'allacciamento del relativo edificio all'impianto di depurazione collettivo.

La valutazione e il prelevamento di contributi dai proprietari fondiari che allacciano i loro immobili agli impianti collettivi come pure la valutazione e il prelevamento di tasse per canalizzazioni e impianti di depurazione dai proprietari fondiari allacciati, incombe ad ogni singolo comune contraente.

**Art. 28 Diritti e obblighi della Corporazione**

Accoglie tutte le acque di rifiuto dei comuni membri e le convoglia al depuratore della Comunità Montana della Valchiavenna.

Si impegna a mantenere sempre in funzione gli impianti di collettamento e le vasche di sfioro, esegue i lavori di manutenzione e controlla periodicamente lo stato dell'impianto.

Misura le acque provenienti dai singoli comuni e rapporta periodicamente il risultato ai comuni.

Può emanare prescrizioni speciali riguardanti la depurazione preventiva di acque nocive; particolarmente di acque provenienti da imprese artigianali e industriali.

Regola gli accordi con la Comunità Montana della Valchiavenna. Modifiche o rinnovo della convenzione tra la Corporazione e la Comunità Montana della Valchiavenna sottostanno all'approvazione delle assemblee dei comuni contraenti. Dopo l'approvazione delle assemblee il presidente della Corporazione firma la nuova convenzione ai sensi dell'articolo 18.

#### **Art. 29 Costi d'esercizio**

Vengono considerati costi comuni d'esercizio tutte le spese necessarie al funzionamento e alla manutenzione degli impianti collettivi. Questi costi comprendono:

- a) I costi d'esercizio e manutenzione degli impianti di depurazione e della canalizzazione collettiva
- b) I costi d'esercizio e manutenzione degli eventuali impianti di terzi (Italia)
- c) Le spese per le riparazioni e gli acquisti, nonché i costi per gli adattamenti edili e tecnici che non comprendano né un ampliamento né un rinnovamento importante della struttura
- e) I costi dei capitali e le tasse d'uso

I costi dell'amministrazione vengono sopportati dalla Corporazione.

I costi collettivi d'esercizio come pure le quote annuali di compartecipazione ai costi di gestione degli impianti della Comunità Montana della Valchiavenna (vedi apposita convenzione) vengono ripartiti ai comuni proporzionalmente in base alla quantità di acque immesse.

#### **Art.30 Costi per modifiche o rinnovamenti**

Nel caso di modifiche, ampliamenti o rinnovamenti degli impianti collettivi i costi vengono ripartiti proporzionalmente in base al numero degli abitanti-equivalenti (Einwohnergleichwerte) per comune al momento della messa in funzione dell'impianto rinnovato.

#### **Art. 31 Altri costi**

La compartecipazione agli oneri di costruzione del collettore fognario della Comunità Montana della Valchiavenna per un importo di 600'000 CHF indicizzati tenor convenzione del 10.11.2004 (durata fissa di 15 anni) e il rimborso dei crediti LIM vengono regolata sulla base del preventivo di costo di un impianto comunale proprio.

Comune Bondo	32.7%
Comune Castasegna	25.4%
Comune Soglio	41.9%

Tutti gli altri costi per l'eliminazione delle acque di rifiuto, in particolare quelli di costruzione delle canalizzazioni proprie dei comuni, non rappresentano una spesa collettiva e vanno esclusivamente a carico dei singoli comuni contraenti o dei possessori di allacciamenti privati.

## **V. FINANZIAMENTO E CONTEGGI**

#### **Art. 32 Investimenti**

Quale investimento s'intende l'impiego di capitali propri o sussidiati per realizzare un patrimonio a scopo di utilizzo per più anni.

Qualora la situazione finanziaria dell'azienda lo permetta, si possono addebitare singoli investimenti fino a un valore di CHF 50'000 alla contabilità ordinaria annuale.

#### **Art. 33 Amministrazione contabile**

Il consiglio della Corporazione designa il comune responsabile per l'amministrazione contabile della Corporazione e ne definisce l'indennizzo. Il cassiere è incaricato alla tenuta della contabilità della Corporazione.

Diritto di firma: la Corporazione è legalmente vincolata dalla firma collettiva del presidente o del suo vice con il cassiere.

## **VI. DIRITTI DEI COMUNI**

#### **Art. 34 Diritto di iniziativa**

Il consiglio comunale di un comune membro, come previsto nelle costituzioni dei rispettivi comuni; possono proporre mediante iniziativa al consiglio della Corporazione, trattande o revisioni statutarie che rientrano nelle competenze delle assemblee comunali.

L'iniziativa può avere la forma di una proposta o di un progetto elaborato e deve essere motivata.

Il consiglio della Corporazione decide circa il realizzarsi dell'iniziativa e ne dà comunicazione ai comuni o agli iniziatori.

Entro sei mesi dall'introduzione di un'iniziativa valida, il consiglio della Corporazione la sottopone alle assemblee comunali accompagnata da un preavviso e da una sua eventuale controproposta.

Per l'accettazione di un'iniziativa è necessaria l'approvazione da parte di tutti i comuni membri.

#### **Art. 35 Diritto di referendum**

Contro una decisione dell'assemblea dei delegati, rispettivamente del consiglio della Corporazione, ogni comune membro della Corporazione ha la facoltà di inoltrare un referendum. Il referendum può essere chiesto dal consiglio comunale di un comune membro.

Non soggiacciono a referendum decisioni che comportano spese uniche inferiori a CHF 20'000 o spese ricorrenti inferiori a CHF 5'000.

L'accettazione di decisioni per le quali è stato chiesto il referendum necessita dell'approvazione delle assemblee di tutti i comuni membri.

## **VII. RIMEDI LEGALI**

#### **Art. 36 Diritto di ricorso**

Contro ogni decisione, disposizione e ordinanza dell'assemblea dei delegati o del consiglio della Corporazione è ammesso il ricorso di ogni comune e dei cittadini entro 20 giorni presso il Tribunale Amministrativo secondo la relativa legge (LTA).

#### **Art. 37 Ricorso amministrativo**

Per i casi di controversie fra la Corporazione e i comuni e dei comuni fra di loro sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 della legge LTA.

## VIII. DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

### **Art. 38 Entrata in vigore nuova Corporazione e scioglimento CEAR**

Successivamente all'accettazione da parte dei Comuni, questi statuti acquistano forza legale con l'approvazione del Governo. La corporazione dei comuni di Bondo, Castasegna e Soglio per l'eliminazione delle acque di rifiuto (CEAR) viene così sciolta. Il rispettivo statuto viene abrogato. (La Convenzione per il Circolo forestale di Sottoporta del 28/1/98 è stata abrogata nel 2005).

### **Art. 39 Responsabilità**

Per impegni della Corporazione rispondono i comuni della Corporazione. La responsabilità degli organi della corporazione per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

### **Art. 40 Revisione degli statuti**

Gli statuti possono essere modificati globalmente o parzialmente su proposta dell'assemblea dei delegati con votazione nelle assemblee dei singoli Comuni e relativa approvazione del Governo dei Grigioni. La revisione viene accettata se approvata da tutti i comuni.

L'ammissione di ulteriori Comuni nella Corporazione implica la revisione degli statuti.

### **Art. 41 Ordinanza**

L'ordinanza regola le disposizioni esecutive ed è parte integrante dello statuto.

